

CMS Newsletter
9 Gennaio 2025

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2025

Parte I

(Legge 30 dicembre 2024, n. 207)

INDICE

| | |
|---|----------|
| 1. Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate (Art. 1, commi 14-20) | 2 |
| 2. Novità in materia di imposta sui servizi digitali (Art. 1, commi 21-22) | 3 |
| 3. Riedizione delle disposizioni relative alla cessione e assegnazione agevolata dei beni ai soci e alle trasformazioni agevolate (Art. 1, commi 31-37) | 4 |
| 4. Novità in tema di deduzione delle spese di rappresentanza e delle spese di trasferta dei dipendenti (Art. 1, commi 81-83) | 4 |
| 5. Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2025-2027 (Art 1, comma 385) | 5 |
| 6. Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (Art. 1, commi 399-400) | 5 |
| 7. Modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 5.0 (Art. 1, commi 427-429) | 5 |
| 8. Nuove disposizioni in materia di Ires premiale (Art. 1, commi 436-444) | 6 |
| 9. Modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Art. 1, commi 445-448) | 7 |
| 10. Proroga del credito d'imposta per la quotazione delle PMI (Art. 1, comma 449) | 7 |
| 11. Contributo a favore delle imprese che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta R&S (Art. 1, commi 458-460) | 8 |
| 12. Modifiche al credito d'imposta ZES (Art. 1, commi 486-491) | 8 |
| 13. Nuove disposizioni in tema di deducibilità delle stock option (Art. 1, commi 862-863) | 8 |

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 - S.O. n. 43/L è stata pubblicata la Legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025, di seguito indicata come la "Legge" o la "Legge di Bilancio").

Con la presente Newsletter – suddivisa in due parti per agevolare la lettura - si intende offrire una panoramica delle principali novità di natura fiscale, con particolare riguardo in questa prima parte a quelle di maggiore interesse per le imprese.

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non diversamente specificato - si farà riferimento all'articolato normativo di cui si compone la Legge di Bilancio (in particolare, l'articolo 1 si compone di 908 commi).

La Legge è **entrata in vigore il 1° gennaio 2025.**

1. Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate (Art. 1, commi 14-20)

Con la finalità di fornire un sostegno al bilancio pubblico, la Legge introduce alcune disposizioni volte a incrementare temporaneamente la base imponibile delle società attraverso il differimento della deducibilità di taluni oneri, consentendone il recupero graduale nei successivi periodi d'imposta.

Modifiche al regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela degli intermediari finanziari (commi 15 e 16)

La Legge modifica ulteriormente¹ il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, per gli intermediari finanziari delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'art. 16, commi 4 e 9 del D.L. n. 83/2015, già oggetto di alcuni interventi nel corso degli ultimi anni². Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti:

- al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 pari all'11%;
- al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi della quota di deduzione riferibile al periodo

¹ Ricordiamo che già la L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2024) aveva previsto un parziale differimento della deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio, o realizzate mediante cessione a titolo oneroso, nel corso del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, nonché delle eccedenze residue non ancora dedotte relative ai precedenti periodi d'imposta. In particolare, una quota pari all'1% dei componenti negativi deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e una quota pari al 3% di quelli deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è stata differita ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.

² Per effetto del differimento disposto dalla Legge di Bilancio 2024, l'eccedenza residua non ancora dedotta delle svalutazioni e delle perdite su crediti relative al 2015 (e ai periodi d'imposta pregressi) operava come segue:

- 11% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025;
- 4,7% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026;
- 2% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027;
- 2% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.

d'imposta in corso al 31.12.2026 pari al 4,7%.

Per effetto del differimento, la deduzione delle eccedenze residue opera pertanto come segue:

- 0% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- 2,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026;
- 6,32% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 6,32% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 4,31% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Modifiche alla deducibilità dell'avviamento e delle altre attività immateriali (comma 16)

In modo analogo, la Legge modifica il piano di rientro dello stock delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate³ non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" di cui all'art. 1, comma 1079, della L. n. 145/2018⁴. Segnatamente, viene stabilito il differimento, in quote costanti:

- al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi della quota deducibile, ai fini IRES e IRAP, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025, pari al 13%;
- al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai successivi due della quota deducibile, ai fini IRES e IRAP, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026, pari al 13%.

Per effetto del differimento, la deduzione delle eccedenze residue opera pertanto come segue:

³ Cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010.

⁴ Come modificato dall'art. 1, comma 714 della L. 160/2019.

- 0% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- 3,25% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026;
- 20,58% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 13,58% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 13,59% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 (comma 17)

Sempre per gli intermediari finanziari, altro differimento è poi previsto relativamente alle quote deducibili, ai sensi dell'art. 1, comma 1067, della L. n. 145/2018, nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 riferibili ai componenti negativi derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti nei confronti della clientela emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9.

Più precisamente, viene stabilito che:

- la quota del 10% deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi;
- la quota del 10% deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi.

Per effetto del differimento, la deduzione delle eccedenze residue opera pertanto come segue:

- 0% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- 2,5% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026;
- 15,83% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 15,83% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 5,83% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Altre disposizioni

Viene infine previsto che:

- con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025, il maggior reddito derivante dal differimento delle quote deducibili come sopra indicate non potrà essere com-

pensato con perdite pregresse ed eccedenze ACE in misura superiore al 54%, a fronte dell'ordinario limite dell'80%⁵;

- gli acconti per i periodi d'imposta dal 2025 al 2029 dovranno essere calcolati senza considerare le maggiori deduzioni oggetto di differimento per effetto sia dei piani di rientro previsti dalle precedenti leggi sia in applicazione delle nuove disposizioni;
- l'importo corrispondente ai maggiori acconti d'imposta dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 non potrà essere versato tramite compensazione né "orizzontale" (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97), né "verticale" (ex art. 4, comma 3, del D.L. n. 69/89).

2. Novità in materia di imposta sui servizi digitali (Art. 1, commi 21-22)

Attraverso la modifica dei commi 36 e 42 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 e degli artt. 64 e 75 del D.Lgs. n. 174/2024 (Testo Unico dei Tributi Erariali), la Legge amplia l'ambito di applicazione soggettiva dell'imposta sui servizi digitali⁶.

Nello specifico, l'imposta sui servizi digitali è estesa a tutte le imprese che realizzano ricavi da servizi digitali in Italia, anche di importo inferiore alla soglia di 5,5 milioni di euro precedentemente prevista che viene a tal fine eliminata. Resta invece applicabile l'ulteriore requisito dimensionale rappresentato dal realizzo, singolarmente o a livello di gruppo, di ricavi ovunque prodotti di importo complessivamente superiore a 750 milioni di euro.

Ulteriori modifiche riguardano le modalità di versamento dell'imposta: in particolare, in luogo del vigente pagamento in un'unica soluzione entro il 16 maggio dell'anno solare successivo, viene ora previsto il versamento entro il 30 novembre di un acconto pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente e il

⁵ Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. A tale fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina per effetto del differimento delle quote deducibili in applicazione delle nuove disposizioni.

⁶ In proposito, si ricorda che soggetti passivi dell'imposta sono gli esercenti attività di impresa che realizzano nel territorio dello Stato ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi digitali:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online);
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Sono invece esclusi i servizi di intermediazione per la vendita diretta di beni e servizi e la semplice fornitura di contenuti digitali, musica, libri, o servizi di pagamento online.

versamento del saldo dell'importo residuo entro il 16 maggio dell'anno solare successivo.

3. Riedizione delle disposizioni relative alla cessione e assegnazione agevolata dei beni ai soci e alle trasformazioni agevolate (Art. 1, commi 31-37)

Con riferimento alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, la Legge riapre i termini per:

- l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili, diversi da quelli "strumentali per destinazione" e dei beni mobili registrati non strumentali;
- le trasformazioni in società semplice di società (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni sopra indicati;

realizzate entro il 30.09.2025⁷.

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due dei tre esercizi precedenti quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione e nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'assegnazione o della trasformazione.

Ai fini della determinazione della plusvalenza è possibile assumere il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale. In caso di cessione, qualora il corrispettivo sia inferiore al valore normale, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, lo stesso è determinato comunque in misura non inferiore al valore normale, eventualmente assunto su base catastale.

I soci destinatari delle assegnazioni o delle cessioni agevolate devono essere iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2024, ovvero devono risultare iscritti entro il 30 gennaio 2025 (30 giorni dall'entrata in vigore della Legge) purché in esecuzione di un atto di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del TUIR relativi alla determinazione dei redditi da partecipazione. Tuttavia,

il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Le imposte sostitutive devono essere versate per il 60% entro il 30.09.2025 e per il restante 40% entro il 30.11.2025.

L'imposta di registro eventualmente dovuta sull'assegnazione o sulla cessione è ridotta alla metà mentre le imposte ipocatastali sono applicate in misura fissa.

4. Novità in tema di deduzione delle spese di rappresentanza e delle spese di trasferta dei dipendenti (Art. 1, commi 81-83)

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e garantire una maggior trasparenza nelle operazioni aziendali, la Legge introduce nuove regole di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle spese di rappresentanza, nonché delle spese di vitto e alloggio e di quelle per viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea⁸ sostenute dai dipendenti in trasferta o da lavoratori autonomi nell'espletamento del proprio incarico.

In particolare, a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2024 (ossia dal 2025 per i soggetti solari), tali oneri sono deducibili solo se i pagamenti sono effettuati tramite versamento bancario o postale oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili individuati dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (ad es. carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Pertanto, qualsiasi spesa pagata in contanti sarà, invece, considerata indeducibile.

La Legge non modifica i vigenti limiti di deducibilità per le suddette spese, attualmente disciplinati dall'art. 108, comma 2, del TUIR⁹ e

⁸ Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 21/92, si definiscono come tali quelli che, nel tempo: "i) provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; ii) vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta". Pertanto, costituiscono autoservizi pubblici non di linea: "a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale".

⁹ La deducibilità delle spese di rappresentanza è attualmente commisurata ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, secondo le percentuali stabilite dall'art. 108, comma 2, del TUIR.

⁷ Ricordiamo che analoga previsione era contenuta nella legge di bilancio 2023 (Art. 1, commi 100-105, L. n. 197/2022).

dall'art. 95 del TUIR¹⁰, che continuano pertanto a trovare applicazione¹¹.

5. Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2025-2027 (Art 1, comma 385)

La Legge conferma, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) sui premi di produttività e sulle somme erogate in forma di partecipazione agli utili dell'impresa a lavoratori dipendenti del settore privato prevista dall'art. 1, comma 182, della L. n. 208/2015¹².

6. Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (Art. 1, commi 399-400)

La Legge proroga per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024 (2025, 2026 e 2027 per i soggetti "solari") l'agevolazione consistente nella maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, inizialmente previsto per il solo 2024 dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023¹³.

Restano tuttavia fermi i limiti e le condizioni di fruibilità previste dallo stesso art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 e dalle disposizioni attuative di cui al DM 25 giugno 2024¹⁴.

È infine previsto che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d'imposta in cui è vigente l'incentivo il reddito di riferimento venga assunto senza tener conto delle disposizioni agevolative in esame.

10 Per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, i limiti attualmente vigenti per i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti sono fissati a 180,76 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte all'estero.

11 Al fine di rafforzare l'uso di strumenti di pagamento tracciabili viene inoltre previsto che le spese sostenute in contanti e rimborsate al dipendente o al lavoratore autonomo siano tassate come reddito imponibile in capo agli stessi.

12 Analogamente era stata prevista per gli anni 2023 e 2024 rispettivamente dall'art. 1, comma 63, della L. n. 197/2022 e dall'art. 1, comma 18, della L. n. 213/2023.

13 La deduzione è innalzata al 30% per le assunzioni di lavoratori rientranti in una delle categorie espressamente individuate nell'Allegato 1, del D.Lgs. n. 216/2023 (ad es., giovani under 30, donne vittime di violenza e persone con disabilità).

14 Ricordiamo che l'accesso al beneficio è subordinato, *inter alia*, all'incremento occupazionale misurabile sia in termini di nuovi contratti a tempo indeterminato rispetto alla media del precedente periodo d'imposta sia come aumento complessivo dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, rispetto alla media dell'anno precedente, e che la maggiorazione del 20% si applica al minore valore tra (a) il costo effettivo riferito ai nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato (voce B9 del conto economico) e (b) l'incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato, risultante dal conto economico del medesimo anno rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente.

7. Modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 5.0 (Art. 1, commi 427-429)

La Legge modifica e integra l'art. 38 del D.L. n. 19/2024 che riconosce un credito d'imposta alle imprese residenti per i nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive situate nel territorio nazionale, nell'ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.

Nello specifico:

- il credito d'imposta viene esteso alle *Energy Service Company* (ESCo) certificate che potranno accedere al beneficio per i progetti di innovazione realizzati presso le aziende clienti (art. 38, comma 2);
- a seconda della tipologia di investimento in impianti fotovoltaici, la base di calcolo del credito è incrementata al 130%, 140% o 150% del costo¹⁵ (art. 38, co. 5, lett. a);
- le percentuali del credito d'imposta vengono rimodulate nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria¹⁶ (art. 38, comma 7, primo periodo);
- Viene prevista anche la rimodulazione delle percentuali di incremento del credito d'imposta (40%/45% e 10%/15%) per ciascuna quota di investimento nel caso lo stesso afferisca a fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva che soddisfano particolari condizioni (art. 38 comma 8, lett. a) e b));
- alle società di locazione operativa è data la possibilità di verificare il risparmio energetico conseguito rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario (art. 38, comma 9);
- sono introdotte nuove misure di favore per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A alla L. n. 232/2016. Nello specifico a tali investimenti, se

15 Nella formulazione previgente la base di calcolo era pari al 120% e al 140% del costo sostenuto.

16 Si rammenta che nella previgente formulazione, il credito di imposta era riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, fermo restando il medesimo limite massimo di costi ammissibili.

- effettuati in sostituzione di beni integralmente ammortizzati da almeno 24 mesi e aventi caratteristiche tecnologiche analoghe, è riconosciuto automaticamente un risparmio energetico del 3% per le strutture produttive e del 5% per i processi, se caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o da prassi¹⁷ (art. 38, co. 9-bis). Inoltre, la riduzione dei consumi è automaticamente riconosciuta anche a progetti realizzati tramite ESCo (*Energy Service Company*) in presenza di contratti EPC (*Energy Performance Contract*) (art. 38, comma 9-ter) nei quali sia assunto l'impegno a conseguire un risparmio energetico del 3% per le strutture produttive o del 5% per i processi;
- viene espressamente prevista la cumulabilità del credito di imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica -Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)¹⁸. Viene inoltre precisato che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (art. 38, comma 18);
 - viene infine previsto che le nuove percentuali possano trovare applicazione anche agli investimenti prenotati a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge) subordinatamente ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

8. Nuove disposizioni in materia di Ires premiale (Art. 1, commi 436-444)

La Legge introduce una misura di fiscalità premiale per le società di capitali¹⁹, disponendo che, per il solo periodo di imposta 2025, l'intero reddito di impresa sia assoggettato ad un'aliquota IRES ridotta dal 24% al 20%, a condizione che vengano rispettate le seguenti

17 Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore rispetto alle misure sopra indicate al fine di accedere al credito d'imposta maggiorato.

18 Di cui all'articolo 16 (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica) e 16-bis (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura) del decreto-legge n. 124 del 2023.

19 Incuse quelle non residenti ma con stabile organizzazione in Italia e con esclusione di quelle che si trovano in condizione di non normale svolgimento dell'attività (ad es., società in liquidazione ordinaria).

condizioni:

- (i) accantonamento dell'utile 2024: almeno l'80% degli utili realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato in una specifica riserva del patrimonio netto;
- (ii) investimenti in beni 4.0 o 5.0: una quota non inferiore al 30% dell'80% degli utili 2024 (quindi il 24% dell'intero utile 2024) oggetto di accantonamento alla specifica riserva, e, comunque, una quota non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinata a investimenti in beni strumentali nuovi 4.0²⁰ o 5.0²¹ (di importo in ogni caso non inferiore a euro 20.000), da destinare a strutture produttive in Italia e da effettuare tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2025 (i.e., entro il 30 ottobre 2026);
- (iii) incremento della base occupazionale: in relazione al personale con contratto a tempo indeterminato, (a) siano effettuate nel 2025 nuove assunzioni in misura tale da garantire un incremento occupazionale²² pari ad almeno l'1% rispetto all'anno precedente con minimo una nuova assunzione e (b) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- (iv) assenza di cassa integrazione straordinaria: l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni negli esercizi in corso al 31.12.2024 e al 31.12.2025, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

È prevista la decadenza dall'agevolazione, con relativo recupero, nel caso in cui:

- (i) la quota di utile accantonata sia distribuita entro l'esercizio in corso

20 Ricompresi negli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016.

21 Di cui all'art. 38 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 5/2024.

22 Conformemente alla previsione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

- (ii) al 31.12.2026, nonché i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).

Per le società in consolidato fiscale, l'importo del reddito su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascuna consolidata, è utilizzato dalla consolidante, ai fini della liquidazione dell'imposta di gruppo, fino a concorrenza del reddito di gruppo che eccede le perdite computate in diminuzione.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 non si tiene conto della nuova misura agevolativa.

9. Modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Art. 1, commi 445-448)

La Legge apporta modifiche all'art. 1 della L. n. 178/2020 avente ad oggetto i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 il cui obiettivo è di promuovere la trasformazione digitale delle imprese.

In primo luogo, attraverso l'abrogazione del comma 1058-ter del citato art. 1, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2025 il credito d'imposta del 10% relativo agli investimenti in beni immateriali²³.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali²⁴,

- (i) da un lato, il bonus disciplinato dal comma 1057-bis, che prevede crediti a scaglioni per l'intero triennio 2023-2025, viene limitato al 2024, eliminando l'ultimo anno del periodo;
- (ii) dall'altro, in relazione agli investimenti in beni materiali effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), viene introdotto un nuovo bonus in misura corrispondente al credito previsto dal comma 1057-bis²⁵, non più "automatico" ma sottoposto a un vincolo di spesa che per il 2025 è stato fissato in 2.200 milioni di euro²⁶.

Ai fini del rispetto del summenzionato limite di spesa, le imprese saranno tenute a trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del 24 aprile 2024²⁷.

Qualora le richieste superassero il tetto di spesa, si applicherà, non un riparto percentuale, bensì la regola dell'ordine cronologico delle domande. È quindi previsto che al raggiungimento dei limiti di spesa il MIMIT ne dia immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per beneficiare fruizione dell'agevolazione.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'elenco delle imprese beneficiarie sarà poi trasmesso dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

10. Proroga del credito d'imposta per la quotazione delle PMI (Art. 1, comma 449)

La Legge proroga fino al 31 dicembre 2027 il termine entro cui alle PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un importo massimo di 500 mila euro²⁸.

25 Anche per il 2025 il credito d'imposta è quindi previsto nella misura del

- 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

26 Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della Legge) il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

27 Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

28 Il credito è stato inizialmente introdotto dai commi da 89 a 92 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

23 Di cui all'Allegato B della Legge n. 232 del 2016.

24 Di cui all'Allegato A della Legge n. 232 del 2016.

11. Contributo a favore delle imprese che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta R&S (Art. 1, commi 458-460)

La Legge prevede il riconoscimento ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo²⁹ e che si sono avvalsi della procedura di riversamento spontaneo³⁰ entro il 31 ottobre 2024 di un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nei limiti di spesa espressamente individuati.

A tal fine, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per il 2025, 50 milioni di euro per il 2026, 80 milioni di euro per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028.

Un apposito decreto interministeriale definirà le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.

12. Modifiche al credito d'imposta ZES (Art. 1, commi 486-491)

La Legge di Bilancio proroga al 2025 il credito d'imposta rivolto alle imprese operanti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, destinando una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro per sostenere progetti di sviluppo e innovazione in queste aree.

Gli investimenti ammissibili devono essere effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Le imprese interessate devono inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione iniziale tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, indicando le spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle programmate fino al termine previsto del 15 novembre 2025. Successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, sarà necessario inviare, a pena di decadenza dall'agevolazione, una comunicazione integrativa per confermare l'effettiva realizzazione entro il 15 novembre degli investimenti precedentemente comunicati. La comunicazione integrativa dovrà includere l'importo del credito d'imposta maturato³¹, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione³² attestante l'effettivo sostentamento delle spese.

²⁹ Di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013.

³⁰ Di cui ai commi da 7 a 12 dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021.

³¹ Il credito indicato non dovrà essere superiore all'importo indicato nella prima comunicazione inviata entro il 30 maggio 2025.

³² La certificazione da ottenere è quella prevista dal decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n.117 del 21 maggio 2024.

Il credito d'imposta effettivamente spettante sarà calcolato tenendo conto del limite massimo complessivo di spesa per il 2025. Di conseguenza, l'importo effettivamente riconosciuto a ciascun beneficiario sarà proporzionato al totale delle richieste ricevute. Le percentuali di attribuzione del credito saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che fornirà, inoltre, una panoramica degli investimenti realizzati, il numero delle comunicazioni inviate e l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

Qualora il credito d'imposta riconosciuto risultasse inferiore al massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art.107 paragrafo 3 lettera a) e c), il Ministero delle Imprese e le Regioni potranno integrare le agevolazioni ai medesimi investimenti avvalendosi delle risorse dei programmi di politica di coesione europea per il periodo 2021-2027.

13. Nuove disposizioni in tema di regime fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolato con equity (Art. 1, commi 862-863)

Con l'inserimento del comma 6-bis all'art. 95 del TUIR, la Legge modifica per i soggetti IAS adopter³³ il regime fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale ("equity settled"), assegnate a propri dipendenti o a dipendenti di società controllate del gruppo.

Nello specifico, per i piani avviati a partire dall'esercizio in corso al 31.12.2025 il riconoscimento fiscale dei componenti negativi rilevati in applicazione delle regole contenute nell'IFRS 2, nonché del maggior valore delle partecipazioni nelle società del gruppo ai cui dipendenti sono assegnati gli strumenti rappresentativi del capitale, è rinviato al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari ai beneficiari.

Alla luce di tale modifica deve considerarsi implicitamente abrogato con riferimento ai nuovi piani di incentivazione l'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011³⁴ (che riconosceva la rilevanza fiscale tanto dei componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per ser-

³³ Al riguardo, la Relazione illustrativa precisa che, per ragioni di coerenza sistematica e in ragione di quanto previsto dal §4 dell'OIC 11, la modifica al regime di deducibilità si applica anche ai soggetti OIC adopter che rappresentano tali operazioni con le regole contenute nell'IFRS 2.

³⁴ Relativo al coordinamento tra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP

vizi in conformità alle disposizioni dell'IFRS 2 quanto dei maggiori valori delle partecipazioni iscritti in applicazione dello stesso principio).

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, in presenza di piani di *stock option*, qualora i beneficiari non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili per la società e la riserva iscritta nel patrimonio netto assumerà ai fini fiscali la natura di riserva di utili.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:



Luca Vincenzi
luca.vincenzi@cms-aacs.com

Lorenzo Serena
lorenzo.serena@cms-aacs.com

Arianna Pompilio
arianna.pompilio@cms-aacs.com

Domenico Palange
domenico.palange@cms-aacs.com



Roma
Via Agostino Depretis, 86
00184
T - +39 06 478151

Milano
Galleria Passarella, 1
20122
T - +39 02 89283800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

CMS Adonino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Ebene, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Gothenburg, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, París, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Silicon Valley, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Sydney, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.